



CITTÀ DI CASTELVETRANO

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Concessione-occupazione-spazi-aree-pubbliche-Permanenti_10_08-07-2024

IL RESPONSABILE

VISTA la domanda del Sig. **Cappadonna Fabio**, nato a [REDACTED] ed ivi residente nella Via [REDACTED], C.F. [REDACTED], acquisita al protocollo/Supro n. **23427** del 29/03/2021, con la quale chiede, nella qualità di titolare dell'impresa individuale "**Pescheria di Fabio Cappadonna**" con sede nella piazza Enrico Berlinguer snc in Castelvetro, P.Iva [REDACTED], con la quale ha richiesto il rinnovo della Concessione di suolo pubblico n. 02 del 27/02/2009 con scadenza in data 27/02/2019 e per mq 36,00, già volturata alla ditta "Pescheria Perla Mediterranea di Fabio Cappadonna s.a.s.", con determina dirigenziale n° 982 del 16/10/2014;

PREMESSO che ;

- ✓ Con atto costitutivo di società e contestuale conferimento di azienda, redatto in data 26/06/2014 dal notaio in Castelvetro Vincenzo Lombardo rep. n°71.479 racc. n°22.972 è stata costituita la società sotto la ragione sociale "Pescheria Perla Mediterranea di Fabio Cappadonna s.a.s.;
- ✓ Con atto di cessione di quote stipulato in data 03.12.2014 dal Notaio in Castelvetro Dott. Vincenzo Lombardo rep. n°71.993 racc. n°23.396, sono state cedute le quote del signor Cappadonna Michele che trasferisce ai signori Cappadonna Fabio e Inzirillo Brigida;
- ✓ Con atto di modifica dei patti sociali rogato in data 25/10/2016 dal Notaio in Castelvetro Vincenzo Lombardo, rep. n°74.316 racc. n°25.319 tra i signori Cappadonna Fabio e Inzirillo Brigida;

Vista la determina di voltura n°982 del 16/10/2014 rilasciate dal dirigente del III Ufficio Tecnico tra la ditta Cappadonna Michele alla ditta Pescheria Perla Mediterranea di Cappadonna Fabio sas;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come integrata e modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, ha disciplinato la materia relativa al commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione Siciliana;

CHE l'attuazione della superiore disciplina, a seguito delle disposizioni emanate con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva comunitaria n.2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;

RILEVATO che la legge di bilancio 2019, pertanto, novellando il decreto legislativo n. 59/2010, ha escluso l'applicazione dello stesso alla materia inerente il commercio su aree pubbliche;

Che la Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18 sulle disposizioni introdotte con il citato comma 686, hanno come conseguenza che le citate disposizione del decreto legislativo n. 59/2010 non risultano più applicabili alle attività del commercio su aree pubbliche, nel rispetto del comma 4.-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020;

VISTA la Circolare n.12 del 29 dicembre 2020 Assessorato delle Attività Produttive Dipartimento delle Attività Produttive Area I.A – Coordinamento, Pianificazione e Bilancio;

VISTO il parere reso in data 03/05/2023 prot.n. 721, dal Responsabile dell'Ufficio Legale del Comune di Castelvetro, evidenziando che ai sensi dell'art. 181 commi 4/bis 4 ter, introdotti dalla Legge 27/2020 di conversione del decreto legge n° 34 del 19 maggio 2020, le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche avente scadenza il 31/12/2020, se non già riassegnate, sono rinnovate per la durata di ulteriori dodici anni;

VISTO il parere viabilistico favorevole prot. n° 480 del 02/07/2024 trasmesso dalla IX Direzione Organizzativa per complessivi mq. 36,00;

VISTA la determina Dirigenziale n° 1 del 14/02/2022 a firma del responsabile della X D.O. Tributi di presa d'atto di quanto stabilito nella conferenza di servizio del 27/07/2021, ovvero richiedere l'immediata regolarizzazione dei tributi anche per i periodi successivi

alla scadenza naturale della concessione, previa quantificazione di occupazione post-scadenza;

VISTA la nota con protocollo 36051 del 07/06/2024 del responsabile dell'Ufficio Tributi Dott. Michele Grimaldi inerente la verifica tributaria della ditta "**Pescheria di Fabio Cappadonna**", dalla quale si evince che la ditta in oggetto ha regolarizzato la sua posizione tributaria;

VISTO il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

VISTO il regolamento approvato dal Consiglio Comunale n. 93 del 18.11.2014, "**Per la concessione a soggetti privati di spazi per il commercio su aree pubbliche**" di proprietà comunale;

VISTI gli elaborati grafici a firma dell'Arch. Titone Gaspare iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani al n.1166 dove si evince che il suolo pubblico è di mq **36,00**;

VISTA la relazione tecnica a firma dell'Arch. Titone Gaspare iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani al n.1166 resa in data 25/03/2021;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per "*l'applicazione del canone patrimoniale di concessione.....*" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26.05.2021;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n°69 del 21/03/2023 di approvazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816-847 della Legge 27 dicembre 2019, n°160;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

VISTA la Direttiva della Commissione Straordinaria di protocollo generale n.36337 del 04.10.2017;

VISTO il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - aggiornamento 2018/2010 – approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria – adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale – n. 22 del 16.02.2018;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria - con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale n.149 del 07.08.2018;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);

VISTA la Delibera della Commissione Straordinaria n. 22 del 14.13.2019, attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art.251 del D.Lgs. 267/2000 rideterminazione delle tariffe Tosap;

VISTA la Delibera di G.M. n. 182 del 15/09/2023 approvazione nuova struttura organizzativa dell'Ente;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 12 del 12/06/2024 di proroga sino al 31/10/2024 dell'incarico di Responsabile della VI Direzione Organizzativa;

DARE ATTO Che ai sensi dell'art 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, Il sottoscritto dichiara che, in relazione al procedimento di che trattasi, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art.3 del D.L. n°174/2012;

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

DARE ATTO che l'ordine Cronologico è stato rispettato ai sensi dell'art. 4 comma 3° della L.R. 10/91 e s.m.i. sul procedimento amministrativo";

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui all'All. "A" del piano di Auditing 2022/2024;

Art.1

Limiti

La concessione di suolo pubblico non assorbe eventuali ed ulteriori autorizzazioni, nulla-osta o pareri di competenza di altre Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano, di altre Pubbliche Amministrazioni od Enti pubblici che leggi o regolamenti comunali vigenti prevedono per la realizzazione di opere o manufatti e non costituisce, altresì, titolo per l'esercizio di attività economiche. La concessione viene rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali ne risponderà unicamente il concessionario.

Art. 2

Prescrizioni

Il concessionario è soggetto alle **prescrizioni e condizioni** di seguito elencate:

- a) L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, anche parzialmente, di sospendere o di dichiarare la decadenza della concessione nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e da regolamenti comunali, vigenti o sopravvenute, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio del rapporto concessorio;
- b) Il concessionario, nei casi di revoca, sospensione o decadenza della concessione, ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato dei luoghi all'Ente previa semplice intimazione scritta che sarà notificata all'interessato, nelle forme di legge, presso il domicilio eletto nella presente concessione;
- c) Il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, entro la data ultima di scadenza della concessione;
- d) Il concessionario, nel caso di revoca per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, sarà obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere ricadenti sul suolo pubblico;
- e) L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della area concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca, sospensione o decadenza, provvederà d'ufficio in danno del concessionario;
- f) Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
- g) Il concessionario assume l'onere di escludere l'Amministrazione concedente da ogni azione che possa essere promossa in dipendenza dell'utilizzazione o meno dell'area pubblica concessa da parte di terzi.
- h) Il concessionario non potrà eccedere i limiti di assegnazione dell'area occupata, non potrà realizzare opere non autorizzate, né modificare le opere ammesse; non potrà cedere ad altri, anche parzialmente, né destinare l'area concessa per finalità diverse da quelle autorizzate con la presente concessione, né costituire servitù a favore di terzi, o recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.
- i) L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sull'area pubblica concessa.
- j) Il concessionario avrà l'obbligo di esporre, all'ingresso dell'area assegnata un cartello indicatore della concessione rilasciata realizzato in laminato metallico o in plastica di dimensioni foglio A4 su fondo bianco, recante il logo dell'Amministrazione Comunale con la dicitura in nero XI Direzione Organizzativa Tributi – U.O. Concessione Suolo Pubblico, numero e data dell'atto di concessione.
- k) Il concessionario assume l'obbligo di provvedere, per tutta la durata della concessione, alla pulizia dell'area pubblica oggetto di concessione nonché l'area circostante per un'ampiezza pari al fronte della medesima area concessa da ciascun lato.
- l) Il concessionario, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione di cui all'art. 7, comma 7, del regolamento comunale per la rateizzazione e la compensazione delle entrate comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 11 del 19.10.2017.
- m) Ogni inadempimento totale o parziale anche di una sola delle prescrizioni e condizioni riportate nel presente articolo costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di decadenza.

Art. 3

Pagamenti

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere al Comune, per l'intera durata della presente concessione di area pubblica, la somma complessiva di € 2.484,00 (duemilaquattrocentottantaquattro/00) annue da corrispondere, in conformità alla Delibera di Giunta Municipale n°69 del 21/03/2023 di approvazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816-847 della Legge 27 dicembre 2019, n°160 di cui la ditta ha pagato la prima rata di € 621,00 in data 21/02/2024;

Art.4

Clausole

Il concessionario riconosce di essere stato pienamente edotto sul contenuto delle clausole contenute nella presente concessione ed autorizza il Comune di Castelvefrano, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse e strumentali alla gestione della presente concessione.

Art. 5

Rinvio

Per quanto non previsto nella presente concessione si rinvia espressamente al regolamento comunale per l'applicazione del Canone per l'applicazione per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26.05.2021, nonché al regolamento per concessione a soggetti privati di spazi per il commercio su "Aree Pubbliche" approvato con la deliberazione del C.C. n. 93 del 18.11.2014 che si intendono integralmente ripetuti e trascritti.

Per quanto esposto in premessa che qui si intende interamente ripetuto e trascritto

CONCEDE

IL RINNOVO fino al **27 febbraio 2031** ai sensi dell'art. 2 comma 2, del regolamento comunale n. 93 del 18.11.2014, ed in conformità della precedente concessione n. 02 del 27/02/2009 per l'occupazione dell'area pubblica di proprietà comunale, di mq. 36,00 sito in Piazza Enrico Berlinguer snc foglio 183 part. 1738 alla ditta Cappadonna Fabio, nato [REDACTED] ed ivi residente nella Via [REDACTED], C.F. [REDACTED], acquisita al protocollo/Supro n. 23427 del 29/03/2021, con la quale chiede, nella qualità di socio accomandante della società "**Pescheria Perla Mediterranea di Fabio Cappadonna s.a.s.**" con sede legale nella piazza Enrico Berlinguer snc in Castelvetrano, P.Iva [REDACTED], con la quale ha richiesto il rinnovo della Concessione di suolo pubblico n. 02 del 27/02/2009 con scadenza in data 27/02/2019 e per mq 36,00;

- **Che** la concessione è rilasciata nei limiti dei diritti che competono al Comune di Castelvetrano, con obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di competenza territoriale e con validità fino al 27/02/2031;
- **Che** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica;
- **Che** Il presente atto sarà pubblicato per esteso sul sito internet del Comune di Castelvetrano;

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Gandolfo Giuseppe

Il Responsabile VI Direzione Organizzativa
F.to Arch. Calamia Pasquale

trasmettere ai seguenti settori:

- alla X Direzione Organizzativa Tributi per gli adempimenti riguardante verifica congruità delle corrisposizioni di competenza;

Dalla sede Municipale li _____

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni di cui essa è subordinata.

Data di rilascio

Il concessionario
